

# TI\_GERICHTE 17.2013.139 vom 16. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.139](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.139)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.139 du 16 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.139 del 16 ottobre 2014

## Regeste

Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di violazione di domicilio e di danneggiamento. Non compie violazione di domicilio chi ritiene ragionevolmente di poter avere libero accesso alla proprietà altrui, avendo fruito per anni della stessa senza reclami da parte dell'avente diritto

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 6B\_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti,

sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

## **E. 1.1**

AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

### **E. 1.1.1**

danneggiamento per avere, il 2 aprile 2010, a \_\_\_\_\_, intenzionalmente danneggiato e reso inservibili dei pannelli in cartone di proprietà di ACPR 2;

### **E. 1.1.2**

violazione di domicilio per essersi, il 2 aprile 2010, a \_\_\_\_\_, introdotto assieme a suoi collaboratori, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, al primo piano dello stabile ubicato al mapp. \_\_\_\_\_.

## **E. 1.2**

AP 1 è prosciolto dall'imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1. del decreto d'accusa 11 aprile 2011. 1.3. AP 1 è condannato: 1.3.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta) cadauna, per un totale di fr. 700.- (settecento); 1.3.2. alla multa di fr. 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP); 1.3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) per il procedimento di primo grado.

## **E. 1.4**

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: - 

tassa di giustizia	fr.	1000.-	-	altri disborso	fr.	200.-
--------------------	-----	--------	---	----------------	-----	-------

 - 1200.- sono posti a carico di AP 1 in ragione di ■ e per il resto a carico dello Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

## **E. 2**

situazione di oggi.

Quanti fogli lei ha tolto?

Una ventina.

Che spessore avevano?

Come le foto che ho prodotto prima.

()

Non è vero che sono stati sostituiti dei pannelli. Produco la foto di oggi no. 5.

Io i pannelli li ho posati con due miei collaboratori. Il signor Sartori non era presente al momento dell'intervento, ma ha partecipato ad altre conversazioni con gli operai.

Abbiamo anche pulito i vetri.

Gli operai in loco vi hanno aiutato?

Nella posa dei pannelli no. Nemmeno nella pulizia dei vetri. Hanno però proposto di raccogliere la carta delle vecchie coperture che abbiamo tolto e di buttarla via; cosa che hanno fatto.

(verb. dib. primo grado, pag. 1-3).

Appello

Il Tribunale federale situa a fr. 300.- il limite massimo per stabilirne l'esiguità (DTF 121 IV 261; 123 IV 113).

È chiaro che il contratto di locazione vigente tra ACPR 1 e \_\_\_\_\_ non dà, di per sé, diritto alla locataria di accedere al tetto, essendo esso limitato ai locali posti al pianterreno. Nemmeno la conduttrice può dedurre tale diritto dalla clausola 11 di tale contratto che le dà la possibilità di posare insegne sul tetto solo previo accordo sulle modalità inerenti alla forma e alla posa con gli altri conduttori e la proprietaria (pto. 11), visto che dagli atti non risulta che vi sia stato alcun accordo al riguardo.

Occorre, dunque, stabilire se l'appellante poteva dedurre tale autorizzazione dalle circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772).

Nel caso di specie, la questione di sapere se l'assenza di delimitazioni di accesso al tetto, che era perciò facilmente raggiungibile da tutti gli inquilini attraverso una scala esterna fissa applicata al muro che parte dal secondo piano (verb. dib. d'appello, pag. 2), deve far concludere che, per atti concludenti, agli inquilini era data la possibilità di salirvi, può essere lasciata indecisa poiché l'appello deve essere, su questo punto, accolto per i motivi che seguono.

In effetti, dal profilo soggettivo, AP 1 poteva ragionevolmente ritenere di avere libero accesso al tetto dal momento che, da diversi anni, \_\_\_\_\_ posava striscioni sulle sue ringhiere (INC.2006.8569, verbale PP AP 1 23.05.2007, AI 10, pagg. 4-5), senza reclami da parte della proprietaria. Poco importa che, a detta di quest'ultima, \_\_\_\_\_ in precedenza non aveva mai posato gli striscioni sulle torrette o locali tecnici della ACPR 1 (INC.2006.8569, scritto 27.08.2007 avv. RAAP 1, AI 12, pag. 2, in fine); resta il fatto che la proprietaria tollerava la presenza dell'inquilina sul tetto per la relativa posa sulle ringhiere.

Del resto, che non vi fosse intenzione da parte di \_\_\_\_\_ di abusare degli spazi altrui lo comprova la circostanza, non contestata dalla proprietaria, che l'inquilina, saputo del reclamo scritto per gli striscioni messi sopra le vecchie insegne dell'ex \_\_\_\_\_, ha provveduto immediatamente a toglierli (INC.2006.8569, verbale PP AP 1 23.05.2007, AI 10, pagg. 5).

Questa Corte, sulla base dei suddetti elementi, accerta pertanto che AP 1, nel salire sul tetto a settembre del 2006, non ha avuto alcuna intenzione, nemmeno con dolo eventuale, di violare il domicilio altrui; in altre parole, nulla porta a ritenere che egli sia salito sapendo di non avere diritto ad accedervi o che fosse a conoscenza di un diniego in tal senso da parte dell'avente diritto. Lo stesso modus operandi di accesso ai luoghi e di fruizione degli stessi, ovvero l'utilizzo di una scala posta all'esterno dell'edificio e la collocazione in bella vista dello striscione pubblicitario riconducibile alla propria ditta, fa ritenere che egli pensasse di agire a buon diritto.

Su questo punto l'appello di AP 1 merita accoglimento. Egli è, pertanto, prosciolto dall'imputazione di violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 di cui al pto. 2.1. del DA n. 1293/2011 dell'11.04.2011.

Per il primo giudice non trova applicazione nel caso di specie l'art. 172ter CP, non trattandosi di un danno di lieve entità. Al valore intrinseco dell'oggetto danneggiato, continua il pretore, occorre aggiungere anche il costo per l'opera di ripristino che, da sola, supera i fr. 300.-, soglia massima per l'applicazione dell'art. 172ter CP (sentenza impugnata, consid. 8-9, pag. 5).

È, poi, emerso dall'istruttoria che l'imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione ad accedere al suddetto cantiere né dall'inquilino né dalla proprietà. Dalle circostanze non era, inoltre, deducibile un tale consenso, essendo AP 1 in rapporti tesi sia con ACPR 1, per presunte spese accessorie di locazione da questa vantate nei confronti di \_\_\_\_\_, sia con ACPR 2 per i rumori cagionati da quest'ultima con i lavori di ristrutturazione.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, alcuna autorizzazione gli è, poi, stata data da \_\_\_\_\_, responsabile della manutenzione degli stabili ACPR 2 nella zona di \_\_\_\_\_.

Questi ha, semmai, detto al procuratore pubblico tutt'altro, ovvero che AP 1 era stato chiaramente informato del fatto che non poteva procedere a pannellare le vetrate come pure del fatto che non poteva accedere ai locali nei quali si svolgevano i lavori di rinnovamento (MP INC.2010.3012, verbale PP \_\_\_\_\_ 07.05.2010, AI 6, pag. 2).

Non vi sono dunque dubbi che, così facendo, AP 1 ha realizzato dal profilo oggettivo gli elementi costitutivi del reato.

Il cantiere in questione interessava i locali ubicati al primo piano di uno stabile il cui confine che ne delimita l'appartenenza altrui è perfettamente riconoscibile.

Venendo al profilo soggettivo, AP 1 ha detto al giudice di prime cure, in sede di dibattimento, di aver saputo, prima dei fatti in discussione, da \_\_\_\_\_ che ACPR 2 avrebbe rifiutato a priori la sua richiesta di sostituzione delle coperture alle vetrate.

Ora, dal momento che AP 1, quando è penetrato all'interno del cantiere, era assolutamente cosciente non solo di essere entrato in un'altrui proprietà privata e della necessità di dover richiedere il permesso per potervi accedere, ma anche della ferma opposizione dell'avente

diritto al suo intervento per sostituire le coperture dei vetri, è adempiuto anche l'aspetto soggettivo del reato. È irrilevante, infatti, che il fine ultimo da lui perseguito non fosse quello di violare il domicilio di ACPR 2 ma quello di procedere alla predetta sostituzione. Egli ha accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile per commettere il danneggiamento.

Ne deriva che, su questo punto, l'appello di AP 1 deve essere respinto. Trova pertanto conferma l'imputazione di violazione di domicilio per i fatti del 2 aprile 2010 di cui al pto. 2.2. del DA n. 1293/2011 dell'11.04.2011.

Dal profilo soggettivo, AP 1 era consapevole del carattere altrui delle coperture precedenti al suo intervento ed ha intenzionalmente mutato lo stato delle cose sapendo di non avere l'autorizzazione dell'avente diritto.

Commisurazione della pena

(sentenza impugnata, consid. 10, e disp. n. 2, pag. 6).

La predetta norma, al cpv. 4, prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP.

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,  
6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

#### **E. 4**

In data 20 settembre 2006, ACPR 1 ha querelato AP 1 per violazione di domicilio, in particolare, per essersi tra il 16 ed il 18 settembre 2006, "abusivamente introdotto nei locali dello stabile" (mapp. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_) di proprietà della querelante per accedere al tetto sul quale ha posato un pannello pubblicitario della \_\_\_\_\_ (INC. \_\_\_\_\_, AI 1 e AI 5). A sostegno della sua querela, ACPR 1 ha prodotto agli atti 6 fotografie dell'insegna pubblicitaria "10 anni di energia" "\_\_\_\_\_" ubicata sul tetto e sovrapposta a quella della precedente inquilina, la discoteca \_\_\_\_\_ (MP \_\_\_\_\_, AI 1).

#### **E. 5**

In data 6 marzo 2007 la polizia ha sentito \_\_\_\_\_, presidente del CdA di ACPR 2. Nel corso dell'interrogatorio, anche \_\_\_\_\_ ha sporto querela, per conto di ACPR 2, contro ignoti per violazione di domicilio e danneggiamento ed ha dichiarato quanto segue: "Il 18.09.2006 sul tetto dello stabile, precisamente sulla torretta tecnica dell'angolo sud est dello stabile e sulle terrazze che danno verso la strada principale apparvero degli striscioni con la scritta "\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_", questi erano applicati sopra alle vecchie insegne del \_\_\_\_\_. Chi ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel frattempo delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la nostra autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si è dovuto usare probabilmente una scala. Purtroppo a mia conoscenza non vi sono testimoni che possano permettere d'identificare la persona che ha fisicamente posato gli striscioni. Evidente comunque che sono stati messi per il \_\_\_\_\_" (MP \_\_\_\_\_, verbale PS

\_\_\_\_\_ 06.03.2007, AI 8, pag. 2).

#### **E. 6**

In seguito, la procuratrice pubblica ha sentito il querelato AP 1 il quale, in merito ai suddetti fatti, ha asserito che: “ ADR. è vero che nel corso del mese di settembre 2006 sulla torretta tecnica dello stabile ACPR 1 e sulle terrazze che danno sulla strada principale sono apparsi degli striscioni con la scritta “ \_\_\_\_\_ ” “ \_\_\_\_\_ ”. Questi striscioni li abbiamo messi noi. ADR. che penso che gli striscioni sono stati posati dai miei impiegati su mio ordine che sono saliti sul tetto dello stabile. ADR. che una volta c'erano delle barriere elettriche ma adesso le barriere non ci sono più e ci sono solo le torri. Preciso che le barriere venivano usate dal \_\_\_\_\_ dopo le 23.00 poiché dopo quell'ora facevano posteggiare i clienti VIP in appositi spiazzetti protetti appunto dalle barriere. ADR. che sarà 3 anni che le barriere non vengono più utilizzate. ADR. che per salire sul tetto si utilizza una scala esterna. Non si deve passare da nessuno spazio chiuso. È da

#### **E. 10**

Sentito dalla procuratrice pubblica anche su questi fatti, AP 1 ha confermato di essere entrato nel locale al primo piano dello stabile, ma ha ridimensionato le proprie responsabilità precisando di avere proceduto alla posa dei pannelli protettivi, a sue spese, con l'autorizzazione di \_\_\_\_\_. In particolare, AP 1 ha dichiarato che: “ E' vero che il 02 aprile 2010 sono entrato nel locale \_\_\_\_\_, che presumo sia ora locato dalla ACPR 2, nel quale stavano lavorando degli operai. Ora, voglio precisare che i lavori in tale locale sono iniziati nel febbraio - marzo 2010 e che il cantiere è ancora in essere. Io non ero stato avvisato dell'inizio dei lavori di demolizione all'interno di tale locale che, in precedenza, era usato come deposito dalla ACPR 2. Fatto sta che i lavori di demolizione richiedevano l'uso di martelli pneumatici per cui io avevo discusso di tale cosa con il signor \_\_\_\_\_ ed anche con la ditta \_\_\_\_\_ per cui i lavori rumorosi venivano eseguiti prima dell'apertura della palestra. Preciso anche che, circa un anno/un anno e mezzo fa, io avevo chiesto al signor \_\_\_\_\_ di coprire le vetrate del deposito ACPR 2. Questo perché dalle vetrate si potevano vedere cartoni sia integri che rotti e dava un po' l'immagine di un locale abbandonato. Visto che tale vista rovinava l'immagine del centro wellness, tale cosa era poi stata eseguita. Nel corso dei lavori di quest'anno buona parte di detti cartoni si sono rovinati e staccati e davano quindi una nuova brutta immagine per il pubblico. Ad un certo momento sono iniziati dei lavori di demolizione di parti in cemento proprio vicino alle vetrate più in basso. Io temevo per l'incolumità dei miei clienti perché avevo paura che, martellando, un sasso potesse frantumare un vetro i cui pezzi, cadendo in basso, potevano colpire chi passava sotto. Ho quindi parlato con il signor \_\_\_\_\_ che mi ha detto che non poteva eseguire un lavoro di pannellatura delle vetrate più in basso (vale a dire quelle a contatto con il pavimento) e che mi aveva riferito che potevo farlo io a mie spese. L'interrogante mi legge il verbale di interrogatorio di \_\_\_\_\_ da "... lo sono stato molto chiaro con AP 1 quando gli ho detto che non poteva procedere a pannellare le vetrate ...” . Ne prendo atto, ma il signor \_\_\_\_\_ si confonde con un'altra mia richiesta precedente che, in effetti, aveva avuto una risposta negativa. Mi spiego: io avevo chiesto a \_\_\_\_\_ di chiedere in direzione se era possibile applicare dei fogli adesivi bianchi su tutte le vetrate della parte rotonda, così da poter tutelare l'immagine del centro wellness. Questo anche perché l'insegna del centro wellness è proprio al di sotto delle vetrate (parte rotonda) per cui sembra che anche il locale-deposito ACPR 2 ne faccia parte. Visto che il signor \_\_\_\_\_ mi ha riferito che i fogli adesivi non si potevano mettere io non ho preso

nessuna iniziativa in merito. In seguito, \_\_\_\_\_ ha poi provveduto con la posa dei cartoni di cui ho spiegato in precedenza. Ritornando ai fatti di querela, ribadisco che io avevo avuto il consenso di \_\_\_\_\_ per la posa di pannelli protettivi per le vetrate in basso, questo a mie spese. Infatti, \_\_\_\_\_ mi aveva detto di non avere né tempo, né materiale per procedere alla copertura da me desiderata. Di conseguenza, il giorno 02 aprile 2010 sono entrato nel locale sopra il centro wellness, unitamente a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (del quale adesso mi sfugge il cognome). Al mio arrivo in detto locale ho trovato due operai della ditta \_\_\_\_\_ che non mi hanno detto che non potevo entrare. I due operai mi hanno chiesto se io avevo un permesso per fare la pannellatura; gli stessi mi hanno pure riferito che il loro capo non c'era per cui mi hanno, effettivamente, chiesto di tornare il lunedì successivo. Io ho spiegato loro che avevo il permesso di \_\_\_\_\_ e che non potevo fare il lavoro di pannellatura il lunedì perché non avrei avuto personale a disposizione. Ho quindi iniziato a togliere tutti i vecchi cartoni che erano apposti alla vetrata, con \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ abbiamo pulito tutti i vetri e poi abbiamo posato i pannelli alle finestre in basso. Questo proprio per proteggere le persone che transitano al di sotto della vetrata da eventuali pezzi di vetro o altro che potevano cadere a seguito del lavoro di demolizione della soletta in cemento. Da rilevare che i pannelli da me posati sono di cartone compensato di spessore 5/6 mm che serviva proprio da protezione. Quando io entravo nel locale in questione non pensavo assolutamente di fare una violazione di domicilio. Questo perché io ero entrato anche in presenza del signor \_\_\_\_\_ allo scopo di discutere dei lavori (rumore). Non potevo quindi pensare che entrando per discutere con il signor \_\_\_\_\_ e/o con gli operai della ditta \_\_\_\_\_ o entrando per la posa dei pannelli io commettevo una violazione di domicilio. Voglio anche aggiungere che dopo questi fatti è stato detto agli operai della ditta \_\_\_\_\_ che io non potevo più entrare in detto locale. Quando gli operai della ditta \_\_\_\_\_ me lo hanno riferito, io non ho più messo piede in detto spazio. I cartoni da me asportati erano già parzialmente staccati dalla vetrata oppure strappati. Anzi, preciso che non si trattava di cartoni veri e propri, ma di carta leggermente più spessa di quella usata per fare fotocopie. Preciso anche che tali fogli erano stati fissati con del nastro adesivo e con i lavori si erano ancora più deteriorati a causa della polvere. Io non ho mai pensato di danneggiare, asportandoli, cose appartenenti ad altri. I fogli da me asportati non fungevano certamente da protezione per le vetrate. Mi chiedo come un foglio di carta, appeso con il nastro adesivo, possa proteggere una vetrata nell'eventualità di un pezzo di cemento che si stacca durante i lavori di demolizione. Anzi, i pannelli da me posati erano invece in grado di proteggere le vetrate da eventuali pezzi di materiale che le potevano colpire. Dirò di più: nel corso del tempo alcuni dei fogli applicati alle finestre si erano staccati e non sono più stati rimessi. Il che vuol dire che non fungevano da protezione delle vetrate. Come ho già detto in precedenza, tali fogli erano stati messi dal signor \_\_\_\_\_, su mia espressa richiesta, allo scopo di non permettere la vista di quanto depositato nel locale sopra il centro wellness. Nel caso in cui non mi fossi preoccupato per l'incolumità delle persone, mi sarei limitato a sostituire i fogli di carta (che si erano staccati) in luogo e vece di acquistare e posare dei pannelli di cartone compensato.” (MP INC.2010.3012, verbale PP AP 1 22.07.2010, AI 16, pagg. 1-3).

#### **E. 11**

A complemento probatorio, dinanzi al magistrato inquirente sono comparsi: a. \_\_\_\_\_, project manager presso ACPR 2, preposto allo sgombero e allo smaltimento dell'arredo, delle installazioni e delle opere murarie nel cantiere ex \_\_\_\_\_, il quale ha riferito dell'esistenza di un cartello indicante un divieto di accesso al cantiere per le persone

non autorizzate e che, su sua disposizione, \_\_\_\_\_, precedentemente ai fatti in discussione, ha comunicato detto divieto a AP 1: “ Quando AP 1 se n'è andato io ho detto a \_\_\_\_\_ di controllare più spesso il cantiere perché non volevo che AP 1 ed i suoi tecnici penetrassero nell'area del cantiere. Questo perché, in ogni caso, nel cantiere possono entrare solo le persone autorizzate. Inoltre, nel caso particolare, non volevo che un personaggio come AP 1 avesse accesso al cantiere e facesse ancora sceneggiare davanti agli operai. Secondo me \_\_\_\_\_ ha riferito tale divieto di accesso al cantiere a AP 1 e ai suoi tecnici. Di questo sono sicuro visto che già in passato avevamo già avuto dei problemi con AP 1 per cui occorreva essere chiari con lui. ADR: che il cartello indicante il divieto all'accesso al cantiere per le persone non autorizzate era stato regolarmente posto. Per quel che mi ricordo doveva esserci un cartello segnalante il divieto all'entrata "principale" del cantiere, vale a dire per la parte esterna dove c'erano tutte le benne. Un secondo cartello era posto all'entrata principale lato sud dello stabile stesso. Voglio aggiungere che il 2 aprile 2010 sono stato contattato dalla ditta \_\_\_\_\_, e meglio dal suo titolare, che mi riferiva che vi erano due persone del \_\_\_\_\_ che erano entrate nel cantiere volevano svolgere attività di mascheramento/pannellatura sulle vetrate del locale in questione. Il titolare della \_\_\_\_\_ mi aveva chiamato proprio per sapere se era stata rilasciata un'autorizzazione a queste persone. Io ho risposto che assolutamente no; anzi ho chiesto di provvedere all'allontanamento di quelle persone e quindi alla sospensione di qualsiasi lavoro di pannelatura/mascheramento. Il martedì mattina successivo, dato che era Pasqua, mi sono recato in cantiere per verificare cos'era stato fatto. Al mio arrivo la pannelatura/mascheramento era già stata asportata. A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che \_\_\_\_\_ mi aveva accennato al fatto che AP 1 voleva pannelare le vetrate. Io sono sicuro di aver detto che quel lavoro lì non si doveva fare. Per quanto conosco io \_\_\_\_\_ posso andare sul sicuro dicendo che questo divieto era stato comunicato a AP 1. Questo anche perché \_\_\_\_\_ non aveva nessuna autorità per dare permessi di questo genere. Aggiungo anche che martedì mattina (dopo Pasqua), \_\_\_\_\_ mi ha confermato di aver vietato l'accesso al cantiere a AP 1. E' naturale che il divieto di accesso al cantiere da parte di AP 1 era stato comunicato ben prima dei fatti del 2 aprile 2010. AP 1 era pertanto, o doveva pertanto, essere in chiaro sul fatto che lui non poteva accedere al cantiere. (MP INC.2010.3012, verbale \_\_\_\_\_ 08.09.2010, AI 21, pag. 2-3). b. \_\_\_\_\_, responsabile della manutenzione presso ACPR 2 e che si è occupato attivamente del cantiere ex \_\_\_\_\_ ha riferito che AP 1, nonostante gli fosse stato comunicato il divieto di accesso al cantiere, peraltro indicato in loco da un cartello, e nonostante gli fosse stata negata l'autorizzazione a porre una pannelatura sulle vetrate ex \_\_\_\_\_, ha disatteso entrambe le richieste: “ All'avvio del cantiere ho ordinato a \_\_\_\_\_ di recarsi quotidianamente sullo stesso allo scopo di controllare gli operai e verificare se vi erano esigenze alle quali dar seguito o meno. In merito alla pannelatura delle vetrate ex \_\_\_\_\_ ricordo \_\_\_\_\_ mi aveva riferito della richiesta di AP 1. Io avevo detto a \_\_\_\_\_ che assolutamente questa cosa non si poteva fare. Io sono convinto che \_\_\_\_\_ ha riferito a AP 1 la mia presa di posizione. Ciò detto la settimana entrante a questo mio colloquio con \_\_\_\_\_, ci siamo ritrovati con la pannelatura delle vetrate. Tra l'altro non era nemmeno necessario che \_\_\_\_\_ dicesse a AP 1 che gli era fatto divieto di entrare nel cantiere. Questo perché per tutti i nostri cantieri c'è il divieto di accesso assoluto per le persone non autorizzate. I nostri cantieri attivi hanno sempre delle demarcazioni e delle segnalazioni che indicano il divieto di accesso. Pure il cantiere in questione era stato delimitato e munito della citata segnaletica. Io non ho mai avuto modo di

incontrare AP 1 o di parlare con lui al telefono per queste questioni legate alla pannellatura delle vetrate. A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che il martedì successivo alla Pasqua io mi sono recato sul cantiere e ho potuto notare che il lavoro di pannellatura era stato eseguito. In quell'occasione \_\_\_\_\_ mi ha confermato di aver vietato l'accesso al cantiere a AP 1. Sempre in quell'occasione io ho chiesto agli operai della ditta \_\_\_\_\_ cosa era successo il Venerdì santo e loro mi hanno spiegato di aver chiesto a AP 1 di ritornare quando era presente il responsabile del cantiere. A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che a parer mio AP 1 era perfettamente in chiaro sul fatto che non poteva accedere al cantiere. Questo perché gli era stato detto ed anche perché vi era la segnaletica che indicava il divieto ai non autorizzati. AP 1 non era certo da considerare quale persona autorizzata ad entrare nel cantiere.” (MP INC.2010.3012, verbale \_\_\_\_\_ 08.09.2010, AI 22, pag. 1-2).

#### **E. 12**

Le querelanti accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, con scritto 25 aprile 2013, hanno prodotto agli atti una fattura di fr. 2'851.20 (IVA incl.) pari ai costi, a loro dire, sostenuti per ripristinare lo stato dei luoghi a seguito del danneggiamento causato da AP 1 e dai suoi collaboratori con la pennellatura eseguita il 2 aprile 2010 (PRPEN INC.81.2011.159, osservazioni Avv. RAAP 1 25.04.2013, act. 18, all. 1). Dibattimento di primo grado

#### **E. 13**

Durante il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha interrogato l'imputato che ha, in sostanza, negato ogni addebito. Sull'imputazione di violazione di domicilio risalente a settembre 2006 ha dichiarato quanto segue: Lo striscione sul tetto l'ha posato lei? Non io personalmente; ho dato ai miei collaboratori l'ordine di posarlo. Aveva diritto di usare quell'area? Sì a norma del contratto di locazione che produco oggi e dove al punto no. 11 è stabilita la possibilità di posare sul tetto un'insegna dagli inquilini. Ha chiesto alla ACPR 1 il permesso di posare l'insegna? Lo striscione da me fatto posare è stato oggetto di una domanda presso l'Ufficio competente, che io ho inviato in copia alla proprietaria dello stabile. La ACPR 1 qui presente nega di aver ricevuto informazione di questo fatto. Non era la prima volta che posavamo striscioni in quel luogo e mai la ACPR 1 è intervenuta. Come sono arrivati sul tetto i suoi dipendenti? Tramite la scaletta che c'è per accedere al tetto. (verb. dib. primo grado, pag. 2-3) Sull'imputazione di violazione di domicilio e danneggiamento risalente al 2 aprile 2010 ha asserito quanto segue: Ha asportato lei i pannelli in questione? Sì, ma non si trattava di pannelli, ma di carta messa sui vetri un anno prima dei fatti su ordine del signor \_\_\_\_\_ dietro mia richiesta. Quando è cominciato il cantiere la situazione è peggiorata. I fogli di cartone si sono rovinati, danneggiati. Ho fatto presente questo fatto al signor \_\_\_\_\_, il quale mi ha detto che lui non poteva intervenire per sistemarli, ma se l'avessi fatto io lui era d'accordo. In pratica sapeva che se ACPR 2 fosse stata contattata in merito, la mia richiesta sarebbe stata da lei a priori rifiutata visto che veniva da parte mia. Almeno presumo che sia così. \_\_\_\_\_ aveva reagito dicendo “ se lo fai tu fallo a tue spese ”. Lei quindi sapeva che \_\_\_\_\_ non aveva chiesto il permesso di questo intervento alla ACPR 2 . Presumo che non l'aveva chiesto. Preciso poi che con \_\_\_\_\_ era da tempo che collaboravo visto che il cantiere era da tempo che disturbava la mia attività. Con lui si coordinavano gli interventi e gli orari. La collaborazione era reciproca visto che io gli permettevo di posteggiare veicoli sui miei posteggi. Nessuno ha reclamato quando è entrato? No. Ma lei ha detto agli operai di essere autorizzato ad entrare? Sì ho detto di essere autorizzato da \_\_\_\_\_. (...) Entrare ci

entravo comunque spesso in quel cantiere per ogni necessità e per la collaborazione che vi era fra me e \_\_\_\_\_. Quella volta ho detto di essere autorizzato da \_\_\_\_\_ per la posa dei pannelli e l'asportazione della carta. (...) Io ho posato dei pannelli e non della carta che avevano soprattutto lo scopo di proteggere i vetri. Io avevo l'impressione che ACPR 2 volesse deliberatamente disturbarmi. È sicuro di questo? Non posso provarlo ma lo penso. Perché non ha posato pannelli anche sulla parte superiore dei vetri? Sono intervenuto dove gli operai lavoravano e dove ritenevo vi fosse un pericolo. Preciso che io ho tolto della carta che non proteggeva. Ho installato quindi dei pannelli di uno spessore di 5 mm. Cosa ne è stato dei suoi pannelli dopo. La ACPR 2 li ha asportati e li ha messi lì (vedi foto). Sono successi in seguito incidenti? No, ma si sono rotti dei vetri senza però arrecare danni ai miei spazi. Nel cantiere c'era un cancello o un cartello di divieto d'accesso? No, nessun cartello e nessun cancello. Produco due foto: 1., 3., 4. situazione al momento dei fatti 2. situazione di oggi. Quanti fogli lei ha tolto? Una ventina. Che spessore avevano? Come le foto che ho prodotto prima. (...) Non è vero che sono stati sostituiti dei pannelli. Produco la foto di oggi no. 5. Io i pannelli li ho posati con due miei collaboratori. Il signor Sartori non era presente al momento dell'intervento, ma ha partecipato ad altre conversazioni con gli operai. Abbiamo anche pulito i vetri. Gli operai in loco vi hanno aiutato? Nella posa dei pannelli no. Nemmeno nella pulizia dei vetri. Hanno però proposto di raccogliere la carta delle vecchie coperture che abbiamo tolto e di buttarla via; cosa che hanno fatto. (verb. dib. primo grado, pag. 1-3). Appello 14. AP 1 ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, in sostanza, di essere prosciolto sia dall'accusa di violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 sia da quella di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti del 2 aprile 2010. A mente dell'appellante le accuse rivoltegli dalla proprietà rappresentano " un tentativo per giungere in futuro ad una disdetta straordinaria del contratto di locazione " (dichiarazione di appello 10.07.2013, pag. 2).

## **E. 15**

a. Giusta l'art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP). Vi è, dunque, violazione di domicilio quando l'autore penetra nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva. Per quanto concerne le case e gli appartamenti privati, la dottrina ammette in linea di principio un divieto generale di introdurvisi senza autorizzazione dell'avente diritto (Pozo, *Droit pénal, Partie spéciale*, Basilea 2009, ad art. 186, n. 2733, pag. 815; Corboz, *op. cit.*, ad art. 186 CP, n. 37, pag. 773). Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso, bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, *op. cit.*, ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772). Per configurarsi una violazione di domicilio non è necessario che l'avente diritto sia presente al momento dei fatti (DTF 103 IV 163 consid. 2). Per la durata del contratto di locazione assurge ad

avente diritto degli spazi locati il conduttore ( Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 26, pag. 771). Rientrano nella definizione di spazio chiuso protetto dall'art. 186 CP anche tutte quelle superfici recintate attigue ad un'abitazione. Determinante in tal senso non è la loro impenetrabilità ma piuttosto la riconoscibilità per i terzi del confine (Delnon/Rüdy, in BSK, Strafrecht II, 3. edizione, Basilea 2013, ad art. 186 CP, n. 16, pag. 1290). b. Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l'intenzione dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 108 IV 33 consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco importa che l'autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece, perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag. 40; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 46, pag. 775). Egli deve essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delnon/Rudy in BSK, op. cit., ad art. 186 CP, n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).

## **E. 16**

a. Giusta l'art. 144 cpv. 1 CP si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d'uso o d'usufrutto in favore di altri. In tal senso, anche le cose detenute in comproprietà o in proprietà comune, e sulle quali non vi è un diritto di proprietà esclusivo, rientrano nella definizione di cosa appartenente ad altri ai sensi della precitata disposizione (Weissenberger, in BSK, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 144 CP, n. 11, pag. 561; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo 2008, pag. 181; Pozo, op. cit., ad art. 144, n. 1081, pag. 324; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3<sup>a</sup> ed., Berna 2010, ad art. 144 CP, n. 4, pag. 297). Il danneggiamento ai sensi della citata disposizione può consistere nel deteriorare, distruggere o rendere inservibile una cosa altrui. In particolare, il deterioramento può consistere nell'alterare la sostanza di una cosa appartenente ad altri, nel modificarla, sopprimendone o riducendone l'utilizzo, le proprietà o le funzioni oppure anche semplicemente nel modificarne l'aspetto esteriore (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 16-19, pag. 298; DTF 128 IV 250, consid. 2; STF del 04.12.2008, inc. 6B\_816/2008, consid. 9.4). In ogni caso, è determinante, affinché vi sia danneggiamento, che l'autore abbia causato, con il suo comportamento, un cambiamento dello stato della cosa tale da non essere immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, per la vittima uno sforzo non indifferente in termini di tempo, lavoro e denaro per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2; STF del 24.10.2012, inc. 6B\_348/2012, consid. 2.2.; Weissenberger, in BSK, op. cit., ad art. 144, n. 41, pag. 565; Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299). Il Tribunale federale ha, in particolare, ritenuto costitutivo di danneggiamento il fatto di appiccicare sul parabrezza di una vettura un adesivo di difficile rimozione e che impedisce alla vittima una corretta visuale (DTF 99 IV 145). Non è necessario che la cosa abbia un valore commerciale o che l'avente diritto patisca un pregiudizio patrimoniale (Donatsch, op. cit., pag. 180; Corboz, op. cit., ad art. 144, n. 16, pag. 298). La questione non è sapere se la cosa valga di più o di meno a seguito dell'atto commesso dall'autore. Niente può

modificare lo stato della cosa senza l'autorizzazione dell'avente diritto. Di conseguenza, l'infrazione non protegge interessi patrimoniali o la cosa stessa, ma il diritto di decidere sul suo stato che spetta al suo avente diritto ( Corboz, op. cit. , ad art. 144 CP, n. 20-22, pag. 299). b. Ai sensi dell'art. 172 ter cpv. 1 CP se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. Il Tribunale federale situa a fr. 300.- il limite massimo per stabilirne l'esiguità (DTF 121 IV 261; 123 IV 113). c. Dal profilo soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale. L'autore del danneggiamento deve essere cosciente di danneggiare una cosa appartenente ad altri o gravata da un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b).

### **E. 17**

Per i fatti di settembre 2006, AP 1 contesta che il suo agire abbia realizzato gli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio ex art. 186 CP.

#### **E. 17.1**

Il primo giudice, dopo aver premesso che “AP 1 non ha mai negato di essersi introdotto sul tetto dello stabile ex \_\_\_\_\_ e di avere posato uno striscione pubblicitario in quel luogo”, ha ritenuto che le risultanze istruttorie evidenziano come ciò sia avvenuto nonostante l'opposizione dell'avente diritto ACPR 1. A tale riguardo, il pretore ha richiamato la deposizione rilasciata il 6 marzo 2007 alla polizia da \_\_\_\_\_, presidente del CdA di ACPR 2, secondo cui “ chi ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel frattempo delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la nostra autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si è dovuto usare probabilmente una scala ”. A mente del giudice di prime cure, “ avendo commesso il reato intenzionalmente non si può dunque far altro che concludere che i presupposti dell'infrazione di domicilio sono perfettamente adempiuti ” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4).

#### **E. 17.2**

L'appellante, pur ammettendo di avere dato lui ai suoi collaboratori l'ordine di posare lo striscione pubblicitario sul tetto, sostiene di avere agito in conformità al contratto di locazione stipulato con ACPR 1. Ricorda che è da una decina di anni che il centro fitness che dirige posa striscioni sul tetto, precisando che essi prima venivano appesi sulle ringhiere del tetto e, nel 2006, dal momento che la discoteca non c'era più, sono stati posti sopra le vecchie insegne del \_\_\_\_\_. Aggiunge che “ lo striscione da me fatto è stato oggetto di una domanda presso l'Ufficio competente, che io ho inviato in copia alla proprietaria dello stabile ” ed asserisce che i suoi dipendenti sono saliti sul tetto dell'edificio avvalendosi di “ una scala esterna ”, una “ scaletta ” che vi dà accesso senza dover passare “ da nessuno spazio chiuso ”.

#### **E. 17.3**

Premesso che AP 1 non contesta di aver collocato, tramite suoi collaboratori, lo striscione pubblicitario “ \_\_\_\_\_ ” sul tetto dello stabile in discussione, agli atti vi sono due ricostruzioni, non del tutto congruenti, sul tragitto percorso da chi ha posto l'insegna. Da un lato, \_\_\_\_\_ (ACPR 2) ha dichiarato che “ chi ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel frattempo delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la nostra autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si è dovuto usare probabilmente una scala ”. D'altro canto, AP 1 non parla di posteggi muniti di barriere

elettriche, ma si limita a dire che “ per salire sul tetto si utilizza una scala esterna. Non si deve passare da nessun spazio chiuso ” (cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 2). Ciò detto, le risultanze istruttorie non permettono di stabilire che chi è salito sul tetto ha attraversato posteggi altrui muniti di barriere elettriche, come vorrebbe la querelante, né il decreto d’accusa a carico di AP 1 gli imputa un tale tragitto, riferendosi esso solo all’utilizzo di una scala esterna. La disamina dei fatti è, pertanto, da circoscrivere all’accesso al tetto tramite la predetta scala. E’ chiaro che il contratto di locazione vigente tra ACPR 1 e \_\_\_\_\_ non dà, di per sé, diritto alla locataria di accedere al tetto, essendo esso limitato ai locali posti al pianterreno. Nemmeno la conduttrice può dedurre tale diritto dalla clausola 11 di tale contratto che le dà la possibilità di posare insegne sul tetto solo previo accordo sulle modalità inerenti alla forma e alla posa con gli altri conduttori e la proprietaria (pto. 11), visto che dagli atti non risulta che vi sia stato alcun accordo al riguardo. Occorre, dunque, stabilire se l’appellante poteva dedurre tale autorizzazione dalle circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772). Nel caso di specie, la questione di sapere se l’assenza di delimitazioni di accesso al tetto, che era perciò facilmente raggiungibile da tutti gli inquilini attraverso una scala esterna fissa applicata al muro che parte dal secondo piano (verb. dib. d’appello, pag. 2), deve far concludere che, per atti concludenti, agli inquilini era data la possibilità di salirvi, può essere lasciata indecisa poiché l’appello deve essere, su questo punto, accolto per i motivi che seguono. In effetti, dal profilo soggettivo, AP 1 poteva ragionevolmente ritenere di avere libero accesso al tetto dal momento che, da diversi anni, \_\_\_\_\_ posava striscioni sulle sue ringhiere (INC.2006.8569, verbale PP AP 1 23.05.2007, AI 10, pagg. 4-5), senza reclami da parte della proprietaria. Poco importa che, a detta di quest’ultima, \_\_\_\_\_ in precedenza non aveva mai posato gli striscioni “ sulle torrette o locali tecnici della ACPR 1 ” (INC.2006.8569, scritto 27.08.2007 avv. RAAP 1, AI 12, pag. 2, in fine ); resta il fatto che la proprietaria tollerava la presenza dell’inquilina sul tetto per la relativa posa sulle ringhiere. Del resto, che non vi fosse intenzione da parte di \_\_\_\_\_ di abusare degli spazi altrui lo comprova la circostanza, non contestata dalla proprietaria, che l’inquilina, saputo del reclamo scritto per gli striscioni messi sopra le vecchie insegne dell’ex \_\_\_\_\_, ha provveduto immediatamente a toglierli (INC.2006.8569, verbale PP AP 1 23.05.2007, AI 10, pagg. 5). Questa Corte, sulla base dei suddetti elementi, accerta pertanto che AP 1, nel salire sul tetto a settembre del 2006, non ha avuto alcuna intenzione, nemmeno con dolo eventuale, di violare il domicilio altrui; in altre parole, nulla porta a ritenere ch’egli sia salito sapendo di non avere diritto ad accedervi o che fosse a conoscenza di un diniego in tal senso da parte dell’avente diritto. Lo stesso modus operandi di accesso ai luoghi e di fruizione degli stessi, ovvero l’utilizzo di una scala posta all’esterno dell’edificio e la collocazione in bella vista dello striscione pubblicitario riconducibile alla propria ditta, fa ritenere ch’egli pensasse di agire a buon diritto. Su questo punto l’appello di AP 1 merita accoglimento. Egli è, pertanto, prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 di cui al pto. 2.1. del DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.

## **E. 18**

Per i fatti del 2 aprile 2010, AP 1 contesta che quanto da lui commesso configuri i reati di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP e di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP, rilevando a questo proposito che, tutt’al più, il danno di lieve entità da lui cagionato configura un reato ai sensi dell’art. 172 ter CP prescritto giusta l’art. 109 CP.

### **E. 18.1**

a. Il primo giudice, in merito alla violazione di domicilio, ritiene che AP 1 ha ammesso al dibattimento di primo grado di non aver ottenuto il permesso esplicito di ACPR 2 per accedere al cantiere in discussione. A mente del pretore, AP 1 ha saputo da \_\_\_\_\_ che la sua richiesta di sostituire i pannelli apposti sui vetri del primo piano sarebbe stata rifiutata a priori, già solo per il fatto che essa proveniva dall'imputato. Per il giudice di prime cure, "occorre forzatamente concludere che pure in questa seconda occasione è stata commessa violazione di domicilio". Alla medesima conclusione, continua il pretore, si giungerebbe anche qualora si interpretassero i fatti come fa l'imputato, ovvero qualora si ritenesse che egli è stato autorizzato ad accedere al cantiere da \_\_\_\_\_, responsabile degli stabili ACPR 2. Questa persona, prosegue il giudice di prime cure, "era un semplice impiegato, dunque non legittimato a rappresentare la ACPR 2 e ciò specie in queste circostanze, siccome entrambi sapevano che l'inquilina non avrebbe mai permesso all'imputato d'accedere a quei locali già solo per una questione di principio" (sentenza impugnata, consid. 6-7, pag. 4-5). b. Il primo giudice, venendo al reato di danneggiamento, premette che affinché esso si configuri "non è necessario che l'oggetto danneggiato abbia un valore commerciale o che l'avente diritto subisca un pregiudizio economico". Ciò detto, prosegue il pretore, "non è dunque possibile ritenere che AP 1, asportando i pannelli posati da ACPR 2 e destinandoli (seppur tramite gli operai della \_\_\_\_\_) al macero, non abbia commesso un danneggiamento". A mente del giudice di prime cure, "il reato in questione deve de jure essere considerato commesso, così come indicato dal Procuratore pubblico nel decreto d'accusa". Per il primo giudice non trova applicazione nel caso di specie l'art. 172ter CP, non trattandosi di un danno di lieve entità. Al valore intrinseco dell'oggetto danneggiato, continua il pretore, occorre aggiungere anche il costo per l'opera di ripristino che, da sola, supera i fr. 300.-, soglia massima per l'applicazione dell'art. 172ter CP (sentenza impugnata, consid. 8-9, pag. 5).

### **E. 18.2**

a. L'insorgente, in merito all'accusa di violazione di domicilio, sostiene di essere entrato "pacificamente" il 2 aprile 2010 nel cantiere ex \_\_\_\_\_ in cui gli operai erano al lavoro e di esservi rimasto per diverse ore per porre su alcuni vetri dei pannelli di protezione. A suo dire, nessuno gli ha impartito un divieto di accedere ai locali, né gli ha ingiunto di abbandonarli. Precisa di esservi entrato, come avvenuto in pregresse occasioni, con l'assenso degli operai presenti e del signor \_\_\_\_\_. b. L'appellante, in relazione all'accusa di danneggiamento, sostiene di aver agito in forza del consenso datogli da \_\_\_\_\_, responsabile della manutenzione degli stabili di ACPR 2 e di non avere mai inteso danneggiare alcunché con il suo intervento di pannellatura. Aggiunge che, quand'anche fosse accertato un danno, esso sarebbe del tutto esiguo, "il danno (da valutare) è infatti da intendere unicamente riferito al valore dei due o tre foglietti asportati, e non agli eventuali costi per il ripristino quo ante". Concernendo, per l'insorgente, il reato un danno di lieve entità, quanto da lui commesso configura una mera contravvenzione ai sensi dell'art. 172 ter CP da ritenere prescritta visto il tempo trascorso dai fatti.

### **E. 18.3**

a. In concreto è accertato, poiché risulta dagli atti, che AP 1 e due suoi collaboratori sono saliti al primo piano dello stabile di proprietà della ACPR 1, sono entrati nei locali dove la ditta \_\_\_\_\_, su incarico dell'inquilina ACPR 2, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione, e vi sono rimasti per qualche ora eseguendo la sostituzione delle coperture

alle finestre. È, poi, emerso dall'istruttoria che l'imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione ad accedere al suddetto cantiere né dall'inquilino né dalla proprietà. Dalle circostanze non era, inoltre, deducibile un tale consenso, essendo AP 1 in rapporti tesi sia con ACPR 1, per presunte spese accessorie di locazione da questa vantate nei confronti di \_\_\_\_\_, sia con ACPR 2 per i rumori cagionati da quest'ultima con i lavori di ristrutturazione. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, alcuna autorizzazione gli è, poi, stata data da \_\_\_\_\_, responsabile della manutenzione degli stabili ACPR 2 nella zona di \_\_\_\_\_. Questi ha, semmai, detto al procuratore pubblico tutt'altro, ovvero che "AP 1 era stato chiaramente informato del fatto che non poteva procedere a pannellare le vetrate come pure del fatto che non poteva accedere ai locali nei quali si svolgevano i lavori di rinnovamento" (MP INC.2010.3012, verbale PP \_\_\_\_\_ 07.05.2010, AI 6, pag. 2). Non vi sono dunque dubbi che, così facendo, AP 1 ha realizzato dal profilo oggettivo gli elementi costitutivi del reato. Il cantiere in questione interessava i locali ubicati al primo piano di uno stabile il cui confine che ne delimita l'appartenenza altrui è perfettamente riconoscibile. Venendo al profilo soggettivo, AP 1 ha detto al giudice di prime cure, in sede di dibattimento, di aver saputo, prima dei fatti in discussione, da \_\_\_\_\_ che ACPR 2 avrebbe rifiutato a priori la sua richiesta di sostituzione delle coperture alle vetrate. Ora, dal momento che AP 1, quando è penetrato all'interno del cantiere, era assolutamente cosciente non solo di essere entrato in un'altrui proprietà privata e della necessità di dover richiedere il permesso per potervi accedere, ma anche della ferma opposizione dell'avente diritto al suo intervento per sostituire le coperture dei vetri, è adempiuto anche l'aspetto soggettivo del reato. È irrilevante, infatti, che il fine ultimo da lui perseguito non fosse quello di violare il domicilio di ACPR 2 ma quello di procedere alla predetta sostituzione. Egli ha accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile per commettere il danneggiamento. Ne deriva che, su questo punto, l'appello di AP 1 deve essere respinto. Trova pertanto conferma l'imputazione di violazione di domicilio per i fatti del 2 aprile 2010 di cui al pto. 2.2. del DA n. 1293/2011 dell'11.04.2011. b. In merito al danneggiamento, dalle risultanze istruttorie è emerso che AP 1 non è mai stato autorizzato, com'egli vorrebbe, da \_\_\_\_\_ a rivestire con pannelli i vetri del primo piano. Anzi, quest'ultimo, saputo che i suoi superiori erano contrari, si è opposto ai lavori e, ciò malgrado, AP 1 li ha eseguiti. Fatta questa premessa, dal profilo oggettivo, la rimozione da parte di AP 1 di una ventina di coperture apposte alle finestre del primo piano eseguita strappandole e gettandole a terra (teste \_\_\_\_\_) e l'apposizione, eseguita da tre persone e durata 2/3 ore, di un altro rivestimento (teste \_\_\_\_\_) limitando la posa, diversamente che in precedenza, alle vetrate più in basso, hanno costituito un danno. L'intervento è, infatti, consistito in un cambiamento abusivo dello stato delle cose che comporta uno sforzo non trascurabile in termini di tempo, lavoro e denaro per ripristinare la situazione allo stato precedente. L'entità del danno non è poi stata lieve, come vorrebbe l'imputato. Il pregiudizio economico non è solo dato dal deterioramento delle coperture, siano esse consistite in meri fogli di carta (come sostenuto dall'insorgente), in cartoni "per impedire la vista dall'esterno" (teste \_\_\_\_\_) oppure in pannelli protettivi di cartone (teste \_\_\_\_\_). Di maggiore entità sono i costi di manodopera a carico dell'avente diritto per riportare le vetrate come erano prima dell'intervento di AP 1. Questa operazione implica la rimozione e lo smaltimento delle coperture abusive nonché la posa delle nuove. Per stimare il relativo dispendio orario, basti qui ricordare, a mero titolo indicativo, che il teste \_\_\_\_\_ ha quantificato in 2/3 ore il lavoro eseguito da AP 1 e dai suoi due collaboratori per l'apposizione dei loro pannelli sui

vetri ex \_\_\_\_\_ e che ACPR 2 ha indicato in 10 ore di manodopera quanto necessario a sanare i danni. Come correttamente argomentato dal pretore, l'usuale costo d'intervento di un professionista è di fr. 60 all'ora. Ciò premesso, questa Corte ritiene che, quand'anche ci si limitasse a stimare in 6 ore l'impiego della manodopera necessaria al ripristino e si circoscrivesse il disborso del materiale all'acquisto di meri fogli di carta spessi per la copertura delle finestre, la spesa per riportare la situazione come era prima del danno sarebbe superiore a fr. 300.-. Nel caso di specie non trova, pertanto, applicazione l'art. 172 ter CP ed il reato non è prescritto. Dal profilo soggettivo, AP 1 era consapevole del carattere "altrui" delle coperture precedenti al suo intervento ed ha intenzionalmente mutato lo stato delle cose sapendo di non avere l'autorizzazione dell'avente diritto. Tutto quanto premesso, l'appello di AP 1 su questo punto è respinto, mentre trova conferma l'imputazione di cui al pto. 1. del DA n. 1293/2011 dell'11.04.2011. Commisurazione della pena

### **E. 19**

Il pretore, in relazione alla violazione di domicilio di settembre 2006, ha mandato AP 1 esente da pena, considerato il "lieve grado di colpa" e "l'imminenza della prescrizione". Ciò premesso, in relazione al danneggiamento e della violazione di domicilio del 2 aprile 2010, egli ha condannato l'imputato alla pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 140.-, per un totale di fr. 2'100.-, sospendendone condizionalmente l'esecuzione per un periodo di prova di 2 anni. Egli ha, inoltre, condannato l'imputato alla multa di fr. 500.-, prevedendo, in caso di mancato pagamento, 3 giorni di pena detentiva sostitutiva. (sentenza impugnata, consid. 10, e disp. n. 2, pag. 6).

### **E. 19.1**

a. Giusta l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. b. L'art. 144 cpv. 1 CP dispone che chiunque si rende colpevole di danneggiamento è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di violazione di domicilio previsto dall'art. 186 CP è invece punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. c. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. d. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. La predetta norma, al cpv. 4, prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP.

### **E. 19.2**

In concreto, AP 1 va sanzionato per il reato di violazione di domicilio non più in relazione ai fatti di settembre 2006 (per i quali è stato prosciolto), ma unicamente per quelli del 2

aprile 2010. A questo reato va ad aggiungersi, sempre in relazione a quest'ultimo episodio, quello di danneggiamento. Per il danneggiamento, la colpa di AP 1 va ritenuta, dal profilo oggettivo, di lieve entità. È vero che, come visto, il ripristino dello stato dei luoghi comporterà per ACPR 2 dei costi di manodopera non proprio irrisori. D'altra parte va però considerato che, a tali conseguenze, è possibile rimediare e il danno è stato, in definitiva, abbastanza contenuto. Dal profilo soggettivo, la colpa di AP 1 risulta attenuata nella misura in cui egli ha dimostrato con fatti concludenti, posando con l'aiuto di due collaboratori per 2/3 ore e previa pulitura nuovi pannelli su alcune vetrate, che il suo intento non era il deterioramento della proprietà altrui fine a sé stesso ma rendere più sicura o quanto meno abbellire la vetrata sovrastante la palestra in cui lavora. D'altro canto, resta il fatto che egli ha perseguito il suo obiettivo con metodi non condivisibili e che, pur essendo perfettamente in grado di decidere se perseguire il suo obiettivo con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge, ha liberamente scelto questa seconda opzione. Anche per quanto concerne la violazione di domicilio, la colpa di AP 1, dal profilo oggettivo, è da considerarsi lieve. L'imputato, pur, come visto, in assenza del debito consenso dell'avente diritto, è entrato in modo pacifico nel cantiere e non ha mancato di annunciarsi agli operai che vi lavoravano. Sempre dal profilo oggettivo, anche in questo caso si rileva che AP 1 ha violato l'altrui domicilio con l'intento di migliorare lo stato dei luoghi ciò che ne allevia la colpa. Pertanto, tutto ben ponderato, risulta adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere abbinata alla pena accessoria della multa quantificata in fr. 100.- (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.). L'ammontare delle aliquote stabilito dal primo giudice in fr. 140.- per l'imputato, e non oggetto di specifica contestazione in sede di appello, merita conferma. La pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

#### **E. 20**

AP 1 ha annotato nella dichiarazione d'appello che avrebbe quantificato le proprie pretese d'indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP " al termine della procedura d'appello ". Nulla ha fatto valere al riguardo al dibattimento di secondo grado (doc. dib. d'appello pag. 5). Questa Corte, prescindendo dal fatto che tale suo silenzio possa essere interpretato come una rinuncia alle relative pretese, ritiene che un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP per la sua parziale assoluzione in appello debba essere rifiutato essendo il pregiudizio da lui subito di esigua entità (art. 430 cpv. 3 CPP). Il danno da porre in relazione con l'imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1. del DA, dalla quale è stato prosciolto, è, infatti, circoscritto alla partecipazione all'interrogatorio dinanzi alla PP del 23 maggio 2007, ritenuto che per le udienze dibattimentali di prima e seconda istanza la presenza di AP 1 si imponeva già per gli altri fatti per i quali qui è stato condannato (art. 430 cpv. 3 CPP). Tale danno è lieve e rientra negli " inconvenienti minori " che non danno diritto ad un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1232). Sulla tassa di giustizia e sulle spese

#### **E. 21**

Visto l'esito dell'appello, si conferma l'attribuzione degli oneri processuali a carico di AP 1 effettuata in prima sede. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per ■ a carico dell'appellante e per ■ a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 139, 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP 34, 42, 47, 144 cpv. 1 e 186 CP, 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara

e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.